

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16413 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 26/05/2026

Oggetto: Costi deducibili –
Perdite su crediti – Art. 101,
co. 5, t.u.i.r. *ratione temporis*
vigente.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17595/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

FAVELLATO HOLDING s.r.l. (C.F. 00834300949), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, e AGRIFAR s.r.l. in liquidazione (C.F.
00348090945), in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Nebbia

– *controricorrenti* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n.
1351/02/17, depositata il 05/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal
Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale emergeva che la Agrifar s.r.l., per
l'anno d'imposta 2004, aveva indebitamente dedotto gli importi di euro
1.686.280,00 per svalutazione dei crediti vantati nei confronti della
Cooperativa Nuova Europa 2000, poi fallita, e di euro 465.290,00 per
svalutazione di crediti inesigibili.

L'Agenzia delle entrate, quindi, notificava l'avviso di accertamento n. TR409T100692/2009 sia alla Agrifar s.r.l., quale consolidata, che alla Favellato Holding s.r.l., quale consolidante, poiché la prima aveva esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo prevista dagli articoli da 117 a 129 t.u.i.r., imputando ad entrambe le riprese fiscali effettuate nei confronti della Agrifar s.r.l.

A quest'ultima veniva, altresì, notificato l'atto irrogativo di sanzione n. TR1IRT00006 per l'importo di euro 710.018,00.

A seguito di istanza di definizione in adesione l'Ufficio procedeva al parziale annullamento dell'atto impositivo in relazione ad alcuni minori rilievi nei confronti della consolidante, lasciando inalterata l'asseritamente indebita deduzione di costi per euro 2.151.570,00, di cui euro 1.686.280,00 per svalutazione dei crediti vantati nei confronti della fallita Cooperativa Nuova Europa 2000 (ritenuti non inerenti ex art. 109, comma 5, t.u.i.r.) ed euro 465.290,00 per svalutazione di crediti inesigibili (ritenuti indeducibili ex art. 101, comma 5, t.u.i.r.).

Le società contribuenti, con separati ricorsi, impugnavano il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, assumendo che le dedotte perdite su crediti risultavano da elementi certi e precisi ed erano giustificate sia dalla sottoposizione dei debitori a procedure concorsuali che dal modesto importo di alcuni crediti. La Agrifar s.r.l. impugnava anche l'atto irrogativo di sanzione.

La CTP, riuniti i ricorsi, dichiarava l'integrale deducibilità dell'importo di euro 1.686.280,00 per svalutazione crediti e la parziale deducibilità, nella misura di euro 134.376,91, dei crediti inesigibili originariamente dedotti per euro 465.289,94.

2. L'Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise, la quale rigettava il gravame.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a tre motivi.

Le contribuenti resistono con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 19/05/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., posto che la CTR, in relazione all'importo di euro 1.686.280,00 per crediti svalutati, ha apoditticamente sostenuto che lo stesso risultava provato da effetti cambiari riconducibili all'attività svolta dalla Agrifar s.r.l. nei confronti della Cooperativa Nuova Europa 2000, ma non ha esaminato il contenuto del p.v.c. da cui emergeva, invece, che la concessione di finanziamenti non rientrava nell'oggetto sociale della società contribuente, che i crediti predetti non presupponevano ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e che la Agrifar s.r.l. non aveva mai gestito la predetta Cooperativa né rami d'azienda della stessa, sicché difettavano i requisiti per l'applicabilità degli artt. 101, comma 5, e 109 t.u.i.r.

2. Con il secondo motivo si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 109 t.u.i.r., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR violato, in relazione ai crediti svalutati per euro 1.686.280,00, il principio di competenza di cui alle predette norme.

Considerato, invero, che la società debitrice Cooperativa Nuova Europa 2000 era stata dichiarata fallita con sentenza del 18/09/2003, la perdita subita dalla Agrifar s.r.l. avrebbe dovuto essere imputata al periodo d'imposta in cui era stata aperta la procedura concorsuale, ossia all'anno 2003, e non al 2004 come invece avvenuto nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 132 e 274 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente, con la quale non ha delineato il

percorso logico-giuridico e le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della propria decisione, né ha dato riscontro alle specifiche contestazioni sollevate dall'Ufficio in ordine all'insussistenza dei presupposti per la deducibilità delle perdite su crediti indicate dalla contribuente.

4. Occorre dapprima esaminare, per priorità logico-giuridica, il terzo motivo, il quale risulta parzialmente fondato.

4.1 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n. 1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232).

In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullità della relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass. 03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né

alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n. 3819).

4.2 Nella specie, tale vizio non sussiste in relazione ai rapporti tra la Agrifar s.r.l. e la Cooperativa Nuova Europa 2000, avendo la CTR indicato le ragioni della propria statuizione allorquando ha così motivato: *«Secondo il disposto del quinto comma dell'art. 101 del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Nel caso di specie come già sentenziato dai giudici di prime cure ricorrono i requisiti sopra menzionati, poiché i crediti di che trattasi risultano provati da effetti cambiari riconducibili all'attività propria della società in epigrafe Agrifar verso la Cooperativa Nuova Europa 2000 dichiarata poi fallita dal Tribunale di Campobasso, pertanto la perdita è inquadrabile nell'ambito dell'art. 101 sopra menzionato poiché ricorrono le condizioni previste dalla norma»*.

Risultano, quindi, indicate le ragioni in fatto ed in diritto della decisione.

4.3 A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione ai crediti inesigibili ritenuti deducibili per l'importo di euro 134.376,91, risultando sul punto del tutto apodittica la motivazione dell'impugnata sentenza.

Invero, la CTR, dopo aver premesso che *«per dedurre una perdita su crediti del reddito imponibile, occorre che la stessa abbia i requisiti della "certezza" quanto alla sua esistenza e della "oggettiva determinabilità" quanto al suo ammontare, in ottemperanza al principio della competenza economica di cui all'art. 109, comma 1, del Tuir»*, si è poi limitata a sostenere che *«A parere di questo Collegio i predetti requisiti nella fattispecie trovano riscontro nelle prove prodotte dalla parte»*.

Non risultano, però, minimamente indicate le prove che la parte contribuente avrebbe addotto, né, di conseguenza, le ragioni per le quali

le stesse sarebbero idonee ad integrare i requisiti di "certezza" e "oggettiva determinabilità" astrattamente richiamati dai giudici d'appello.

Da una così laconica e tautologica motivazione non è possibile, quindi, desumere il percorso logico-giuridico seguito dalla corte di merito e comprendere se quest'ultima abbia tenuto conto anche delle deduzioni difensive svolte dall'Ufficio.

5. Passando agli altri motivi, il primo è inammissibile sotto vari profili.

5.1 In primo luogo, l'inammissibilità discende dal fatto che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 348-ter c.p.c. nella formulazione *ratione temporis* vigente (applicabile anche all'impugnazione delle sentenze della CTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. "doppia conforme"), incombendo al ricorrente in cassazione l'onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 22/12/2016, n. 26774).

Nella specie, a fronte di decisioni di merito dello stesso tenore (dichiarata deducibilità integrale dei crediti svalutati per euro 1.686.280,00 in ragione della dimostrata sussistenza ed inerenza degli stessi) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, l'Ufficio non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo *in parte qua*, una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime.

5.2 L'inammissibilità del motivo discende anche dal rilievo che, come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in

quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).

Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. 13/06/2022 n. 19049).

Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell'articolazione del motivo in esame, in quanto l'Ufficio ricorrente non indica il "fatto", inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura sull'omessa valutazione e percezione di elementi istruttori, ossia del contenuto del

p.v.c., sebbene il paradigma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.) o l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l'omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005), come verificatosi nel caso di specie, posto che la CTR ha espressamente dichiarato che le perdite su crediti in esame risultavano provate ed erano inquadrabili nella previsione dell'art. 101, comma 5, t.u.i.r., di cui sussistevano le relative condizioni applicative.

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1 L'inammissibilità discende dal difetto di specificità, in quanto l'Ufficio ricorrente non indica in quale fase dei giudizi di merito e con quali atti difensivi abbia sollevato la questione, che non risulta trattata nell'impugnata sentenza, della violazione del principio di competenza.

In proposito, va rammentato che, nel giudizio di cassazione, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (Cass. 23/01/2007, n. 1474; Cass. 15/03/2006, n. 5620; Cass. 08/07/1981, n. 4486). Pertanto, il ricorrente, il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (Cass. 31/08/2007, n. 18440): tale onere, nella specie, non è stato assolto dal ricorrente.

6.2 In ogni caso, la questione della violazione del criterio di competenza, anche se fosse stata introdotta dall'Ufficio per la prima volta

con l'atto d'appello, risulterebbe comunque inammissibile in quanto non oggetto di contestazione nell'impugnato avviso di accertamento, come emerge dal contenuto di questo riportato nel ricorso per cassazione.

Questa Corte ha, invero, statuito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass. 26/02/2020, n. 5160; Cass. 07/10/2024, n. 26214).

7. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti indicati, inammissibili gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, alla quale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa